

Credito d'imposta ricerca e sviluppo innovazione tecnologica design e innovazione estetica

Premessa

Gentile cliente,

in considerazione delle novità introdotte dalla Legge finanziaria per il 2021, con la presente si intende fornire un focus sintetico e schematico in merito alle caratteristiche della disciplina del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e innovazione estetica.

Beneficiari dell'agevolazione

Il credito d'imposta spetta a:

- tutte le **imprese** residenti in Italia a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Non possono beneficiare del credito le società:

- le società in liquidazione volontaria o soggette a procedure concorsuali;
- le società destinatarie a sanzioni interdittive;
- gli esercenti arti e professioni.

Oggetto dell'agevolazione

Il credito d'imposta si applica agli investimenti relativi alle seguenti attività:

- **attività di ricerca e sviluppo** finalizzate a perseguire un progresso o un avanzamento delle conoscenze in un campo scientifico o tecnologico nell'ambito:
 - della ricerca fondamentale;
 - della ricerca industriale;
 - dello sviluppo sperimentale.
- **attività finalizzate alla realizzazione di prodotti, servizi o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati** rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

Non rientrano in tale categoria la attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sul mercato né le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle esigenze di un cliente;

- **attività di design e ideazione estetica in particolari settori** ossia: tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

I costi agevolabili

I costi agevolabili sono riconducibili alle seguenti categorie a cui corrispondono aliquote e limiti di investimento differenziati a seconda dell'attività cui si riferiscono:

- a) **spese per personale dipendente o titolare di rapporto di lavoro autonomo** o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, **direttamente impiegato nello svolgimento delle attività**;
Le spese per i dipendenti a tempo indeterminato minori di 35 anni ed al primo impiego, in possesso di laurea o dottorato, rilevano per il 150% del loro ammontare.
- b) **quote di ammortamento, i canoni di locazione** finanziaria o locazione semplice, e le altre spese **relative ai beni materiali mobili e ai software** utilizzati nello svolgimento dell'attività agevolata (nel limite del 30% delle spese relative al personale di cui al punto precedente);
- c) **spese per contratti extra muros** aventi ad oggetto il diretto svolgimento delle attività agevolate; si tratta di attività commesse ad università, enti di ricerca, altre imprese ed anche, nel caso di attività di design e ideazione estetica, a liberi professionisti. Si segnala inoltre che:
 - le spese per contratti con università e start-up residenti rilevano per il 150% del loro ammontare;
 - sono ammesse le spese per contratti stipulati con soggetti appartenenti allo stesso gruppo ed in tal caso le spese vengono considerate come se fossero svolte internamente dall'impresa;
 - sono ammesse le spese per contratti stipulati con soggetti esteri residenti nella UE o in paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni.
- d) **spese per servizi di consulenza** e servizi equivalenti (nel limite del 20% delle spese relative al personale o delle spese extra muros di cui al punto c);
- e) **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nell'attività anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota (nel limite del 30% delle spese relative al personale o delle spese extra muros di cui al punto c);

Ambito temporale degli investimenti

Il credito d'imposta si applica per gli **investimenti effettuati nel 2020 – 2021 – 2022** ¹.

¹ Per i soggetti con esercizio a cavallo la norma prevede che il credito si applica “per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022”.

Ammontare credito d'imposta

Il credito d'imposta risulta essere stato potenziato rispetto allo scorso anno sia in termini di percentuale del credito sia in termini di limite dell'ammontare degli investimenti agevolabili.

La seguente tabella riporta le nuove aliquote del credito e i nuovi limiti di investimento.

Investimenti 2021 e 2022				
Tipologia bene	Ammontare credito imposta	Limite investimenti	Numero rate annuali	Momento fruizione
Attività di R&S	20%	4 Mil €	3	dall'anno successivo alla sua maturazione
Realizzazione di prodotti nuovi	10%	2 Mil €		
Realizzazione prodotti nuovi per transizione ecologica o innovazione digitale 4.0	15%	2 Mil €		
Attività di design e ideazione estetica	10%	2 Mil €		

Per completezza espositiva, si ritiene utile riportare nella seguente tabella le previgenti aliquote e i previgenti limiti di spesa.

Investimenti 2020				
Tipologia bene	Ammontare credito imposta	Limite investimenti	Numero rate annuali	Momento fruizione
Attività di R&S	12%	3 Mil €	3	dall'anno successivo alla sua maturazione
Realizzazione di prodotti nuovi	6%	1,5 Mil €		
Realizzazione prodotti nuovi per transizione ecologica o innovazione digitale 4.0	10%	1,5 Mil €		
Attività di design e ideazione estetica	6%	1,5 Mil €		

La base di calcolo è determinata in funzione delle spese sostenute al netto di altre sovvenzioni o di contributi ricevuti sulle spese stesse.

La percentuale del beneficio aumenta fino al 45%² in caso di attività di ricerca e sviluppo svolte nelle regioni del sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Condizioni di fruibilità del credito

Al fine di poter godere del beneficio è necessario che siano rispettati i seguenti requisiti:

- **sicurezza:** rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **versamenti contributivi:** corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- **comunicazione:** è previsto l'invio di un'apposita comunicazione al Mise;

² 45% per le piccole imprese – 35% medie imprese – 25% grandi imprese

- **documentazione:** tra la documentazione contabile richiesta a giustificazione della spesa sostenuta vi sono anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore lavorate nonché una dichiarazione del legale rappresentante circa la misura e il periodo di utilizzo dei beni per lo svolgimento dell'attività agevolata;
- **certificazione:** l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con la documentazione contabile, devono risultare da apposita certificazione rilasciate:
 - dal soggetto incaricato della revisione dei conti se nominato (revisore-collegio sindacale-sindaco unico);
 - un revisore dei conti o una società di revisione (in tal caso è riconosciuto un maggior credito d'imposta connesso ai costi di certificazione nel limite di 5.000 Euro);
- redazione **relazione tecnica asseverata**³ che deve:
 - illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività svolte;
 - essere predisposta dal responsabile aziendale delle attività o dal responsabile del singolo progetto;
 - essere controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa.

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto terzo che esegue l'attività.

Modalità di fruizione del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione;
- in tre rate annuali di pari importo;
- a decorrere:
 - dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
 - e successivamente al rilascio della certificazione;
- la compensazione del credito non concorre alla determinazione del limite di compensazione in F24;
- il modello F24 va presentato esclusivamente con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta:

- non è tassato ai fini dei redditi (IRES e IRPEF) e ai fini dell'IRAP;
- è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che complessivamente i benefici non superino il costo sostenuto: a tal fine si tiene conto anche del risparmio d'imposta IRES ed IRAP;
- non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale.

³ In relazione al credito R&S per il 2020 non era richiesta l'asseverazione della relazione tecnica.

Criticità e sanzioni

Permane l'oggettiva difficoltà per i soggetti potenzialmente beneficiari del credito della corretta individuazione degli investimenti agevolabili con il rischio di incorrere negli accertamenti del Fisco e conseguente erogazione di sanzioni.

Si segnala la possibilità di acquisire autonomamente un parere tecnico da parte del MISE al fine di definire la riconducibilità o meno dell'attività effettivamente svolta alle attività agevolabili.

In caso di indebita fruizione del credito d'imposta, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- **credito d'imposta esistente utilizzato in misura superiore** a quello spettante:
 - 30% del credito;
 - reclusione da 6 mesi a 2 anni per importi superiori a 50.000 Euro;
- **credito d'imposta inesistente:**
 - dal 100% al 200% del credito;
 - reclusione da 1 anno a 6 mesi a 6 anni per importi superiori a 50.000 Euro.

I professionisti dello Studio Zucchetti sono a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario per l'applicazione delle predette novità legislative.